COMUNE *di* GAGGI

Città Metropolitana di Messina

www.comunegaggi.it
VIA ENRICO BERLINGUER
TEL: 094247160 – 0942630013
C.F. 87000110830-P.IVA 01241900834

protocollo@comunegaggi.it
protocollo@pec.comunegaggi.it

Ordinanza Sindacale N. 11
Data di registrazione 02/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTENERE IL DIFFONDERE DEL VIRUS COVID-19. NUOVA REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

I L S I N D A C O

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

ATTESO che l'art. 3 della predetta Ordinanza, denominato *(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)* prevedeva espressamente che:

1. *È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.*
2. *È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.*
3. *I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.*
4. *Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.*
5. *Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.*

CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n. 08 del 21 marzo 2020 sono stati regolamentati gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali locali;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha abrogato tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente e richiamate nella predetta Ordinanza;

CONSIDERATO che, con Circolare n. 7 del 14.04.2020, il Dipartimento Regionale Protezione Civile ha fornito chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle

disposizioni nazionali e regionali in matreria di misure urgenti di contenimento del contagio sull'interno territorio regionale, lasciando ai Sindaci l'autorità di regolamentare in senso restrittivo l'orario di esercizio delle attività commerciali nelle giornate consentite;

ATTESO che la situazione epidemiologica in tutto il territorio registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò consentendo di uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di contenimento già adottate nell'Isola con le attuali disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

PRESO ATTO della necessità di avviare una pur graduale e prudente ripresa delle attività commerciali nel rispetto dell'attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per prevenire il diffondersi del contagio;

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza contigibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana, con la quale si dispone che tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto;

RITENUTO opportuno e necessario, modificare le misure restrittive adottate con l'Ordinanza Sindacale n. 08 del 21 marzo 2020 al fine di autorizzare le attività commerciali locali a garantire un diverso orario di apertura al pubblico, prevedendo quindi l'apertura anche nelle ore pomeridiane;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contigibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente ORELL;

O R D I N A

1. **La chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici.**

2. **Gli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, osservino il seguente orario di apertura al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

3. **È autorizzato nelle giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.**

A V V I S A

Che sono autorizzate a riprendere la propria attività lavorativa anche le seguenti attività:

- **ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio**, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- **manutenzione e riparazione delle imbarcazioni** da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;

- **consegna delle imbarcazioni**, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l'allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;

- **commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

D I S P O N E

1. Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

2. Che la presente Ordinanza Sindacale avrà validità a partire dalle ore **07.00 del 04 maggio 2020 e rimarrà in vigore fino a nuovo provvedimento**. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gaggi ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

3. Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

4. La trasmissione del presente provvedimento:

    a. Al Presidente della Regione Sicliana;
    b. Alla Prefettura di Messina;
    c. All'ASP di Messina;
    d. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
    e. Alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;
    f. Al Comando di Polizia Locale;
    g. Al Responsabile del SUAP.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento si identifica nell'Arch. Carlo Paglierani, Responsabile dell'Area Tecnica e del SUAP del Comune di Gaggi.

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)